



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1635

Prot. n. CC 3/2019 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 7, comma 5, lett. b), articolo 11, articolo 24, articolo 46, comma 12, della Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021 - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi. (CIG ZEB2A320B8 - ZBD2A333B2)

Il giorno **18 Ottobre 2019** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 10 ottobre 2019 è stato notificato a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avanti la Corte costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, lett. b), dell'articolo 11, dell'articolo 24, dell'articolo 46, comma 12, della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige Südtirol 6 agosto 2019, n. 31, numero straordinario n. 2.

L'articolo 7, della Legge provinciale n. 5 del 2019, rubricato "*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*", al comma 5, lett. b), ha modificato l'articolo 21, comma 7, della Legge sul personale della Provincia 1997, incrementando dal 10 al 20 per cento il limite del numero complessivo degli incarichi dirigenziali che possono essere conferiti, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che questa norma rientri nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione e che si ponga in contrasto l'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, il quale fissa tale limite nel dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

L'articolo 11 della Legge provinciale n. 5 del 2019, rubricato "*Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*" ha sostituito il secondo comma dell'articolo 77 della legge provinciale n. 12 del 1983, il quale prevedeva che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale iscritto all'ordine dei giornalisti erano regolati dal contratto nazionale di lavoro della categoria, con il seguente: "*La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), si svolge nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale*". Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che questa norma rientri nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione e che si ponga in contrasto con la previsione di una contrattazione collettiva di comparto contenuta negli articoli 40 e seguenti del d.lgs. 165/2001 oltre che con l'articolo 9, comma 5, della Legge 7 giugno 2000, n. 150, "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*".

L'articolo 24 della Legge provinciale n. 5 del 2019, rubricato "*Modificazioni dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15*" ha modificato l'articolo 19, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2018, sopprimendo la previsione per la quale deve essere svolto anche per esame-colloquio, oltre che per titoli, il concorso straordinario, da indire nel corso del 2019, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali che, a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e fino all'anno scolastico 2017-2018, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia provinciali o nelle scuole dell'infanzia equiparate. Inoltre l'articolo 24 della Legge provinciale n. 5 del 2019, al comma 1, lett. b), ha soppresso il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 15 del 2018, il quale prevedeva che l'esame-colloquio avrebbe dovuto essere volto a verificare il

possessione delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che questa disposizione violi il principio costituzionale del concorso pubblico stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

L'articolo 46, della Legge provinciale n. 5 del 2019, rubricato “*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*”, al comma 12, ha inserito nell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo il comma 6-quater, il comma 6-quinquies, il quale prevede che, per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico); la norma precisa che, a fronte della persistenza di dette condizioni, possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso soggetto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che questa norma rientri nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. 1) della Costituzione e che si ponga in contrasto con l'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, recante la fissazione della regola dell'assunzione del personale a tempo indeterminato e della relativa deroga per esigenze temporanee o eccezionali; inoltre l'articolo 46, della legge provinciale n. 5 del 2019 sarebbe in contrasto con l'articolo 7, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001, i quali escludono che le Amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro personali continuative organizzate anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Tutto ciò premesso, considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon ha inviato il proprio preventivo in data 16 ottobre 2019 sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 13.689,00.= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4%, IVA 22%) e spese di trasferta per un importo pari ad Euro 500,00= (oltre CNPA 4%, IVA 22%); l'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 16 ottobre 2019, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 22.109,72.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il

mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 113 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss. e 2222 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15

dicembre 2017;

- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa e adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati i seguenti codici Smart CIG - avv. Luigi Manzi: ZEB2A320B8 – avv. Giandomenico Falcon ZBD2A333B2;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 10 ottobre 2019, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, lett. b), dell'articolo 11, dell'articolo 24, dell'articolo 46, comma 12, della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021;

- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 22.109,72.=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 20.608,29 = e all'avv. Luigi Manzi Euro 1.501,43=, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2019;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, ai predetti incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati i seguenti codici Smart CIG - avv. Luigi Manzi: ZEB2A320B8 – avv. Giandomenico Falcon ZBD2A333B2.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace